



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
01/04/2019 al nr. 127

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

Nr. Progr. **11**

Data **28/03/2019**

Seduta NR. **2**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/03/2019** alle ore **21:15**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **28/03/2019** alle ore **21:15** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCIONI ANGELO	S	MUSSONI NICOLETTA	N	ROSATI NICOLA	N
PASQUINI LUCA	S	MARIOTTI STEFANIA	S		
SALUCCI LUCA	S	GIOVAGNOLI MICHELE	S		
MEROLA ANDREA	S	MURATORI PAOLO	N		
AGOSTINI RANIERO	S	VANDI DAVIDE	N		
Totale Presenti: 7			Totale Assenti: 4		

Assenti Giustificati i signori:

MUSSONI NICOLETTA; MURATORI PAOLO; VANDI DAVIDE; ROSATI NICOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, TINTI PAOLO, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

AGOSTINI RANIERO, MEROLA ANDREA, MARIOTTI STEFANIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 7 componenti, votanti n. 7, favorevoli n. 7, unanimità, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
- 2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n.7 componenti, votanti n.7, favorevoli n.7 (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore il primo ed all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali il secondo;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

- il comma 669 il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 671 in base al quale la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 i quali dispongono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 il quale stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il periodo aggiunto al comma 678 in base al quale per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
- il comma 702 il quale salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamato l'articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Dato atto che:

- il comma 683, dell'articolo 1, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- che il gettito Tasi è utilizzato per la copertura finanziaria delle spese dei servizi indivisibili relativi a:

SPESE DI POLIZIA LOCALE	€. 37.319,06
SPESE PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€. 99.779,07
SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 92.663,29
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€. 3.069,60

il cui importo è stimato in €. 232.831,02 così come rilevato dallo schema di bilancio finanziario 2019-2021;

Vista:

- la delibera n. 34 del 8 settembre 2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- la delibera n. 55 del 28 dicembre 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TASI per l'anno 2018;

Visto l'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede:

- al comma 10, lettera b) la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;
- al comma 14, lettere a) e b) la modifica dell'articolo 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 stabilendo l'**esclusione** dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- al comma 14, lettera d) la modifica dell'articolo 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- ai commi 21, 22, 23 e 24 che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (imbullonati);
- al comma 54 che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 27 novembre 2017 il quale stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147-bis del D Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L e s.m.i;

PROPONE

- 1) Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) già deliberata per l'anno 2018:
 - a) **aliquota TASI nella misura del 2,50 per mille per:**
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
 - b) **aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per:**
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..
 - c) **aliquota TASI nella misura di 0,00 per mille per :**
 - per le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili assoggettati ad imposizione IMU;
- 2) Di riconoscere dal 01 gennaio 2016 l'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari assimilate per legge o regolamento alle abitazioni principali e relative pertinenze come definita nel vigente Regolamento IMU, purché non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, tenuto conto che:
 - per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
 - sono assimilate per legge e regolamento alle abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle assegnate a studenti universitari, non residenti anagraficamente;
 - e) unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - f) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 3) Di confermare che per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui alle lettere a) e f) sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI qualora non sia già stata presentata ai fini ICI e ai fini IMU;
- 4) Di precisare, altresì, che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 5) Di dare atto che le aliquote sopra riportate decorrono dall'1 gennaio 2019 e che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio finanziario 2019 - 2021 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- 6) Di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE DI POLIZIA LOCALE	€.	37.319,06
SPESE PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€.	99.779,07
SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€.	92.663,29
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€.	3.069,60

il cui importo è stimato in €. 232.831,02 così come rilevato dallo schema di bilancio finanziario 2019-2021;
- 7) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 8) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- 9) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
- 10) Stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Esmeralda Forlani

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **11**

Data Delibera **28/03/2019**

OGGETTO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to Esmeralda Forlani</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Esmeralda Forlani</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Angelo Francioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **01/04/2019** al **16/04/2019** con progressivo n. **127** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Tinti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Tinti
